



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779

www.policoro.basilicata.it posta@policoro.basilicata.it protocollo@pec.policoro.basilicata.it

**GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “LINUS” – ANNI EDUCATIVI
2022/2023-2027/2028 – CIG 9399139EDC**

DISCIPLINARE DI GARA

Stazione Appaltante

Stazione Appaltante	Comune di Policoro (MT) – Settore II
Indirizzo	Piazza Aldo Moro n. 1, 75025 – Policoro (MT)
Telefono	+39 0835 9019111
PEC	protocollo@pec.policoro.basilicata.it
Indirizzo internet Comune	https://www.policoro.basilicata.it
Indirizzo internet Piattaforma	https://www.cucmagnagrecia.it
P.IVA	00111210779
Iban	IT74V0846980400000000201877
Indirizzo	Piazza Aldo Moro n. 1, 75025 – Policoro (MT)

1. PREMESSE

1.1 Il presente Disciplinare di gara, in esecuzione della determinazione del Dirigente del I Settore n. 1309 di Reg. Gen. del 13.10.2021, modificata con determinazione n. 1145 di Reg. Gen. del 14.09.2022, con cui è stato disposto l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido “Linus” per gli anni educativi 2022/2023-2027/2028 ed approvati gli atti di gara, costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

1.2 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito, Codice), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso decreto ed in modalità telematica.

1.3 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Servizio Biblioteca, Asilo Nido, ecc.-geom. Nicola Trupo, +39 0835972895 - e-mail n.trupo@policoro.basilicata.it

PROCEDURA CONCORSUALE

La procedura di gara è gestita, ai sensi dell’art. 58 del Codice, tramite la piattaforma telematica CUCMagnaGrecia, raggiungibile al link <https://www.cucmagnagrecia.it> secondo i requisiti previsti dall’allegato XI del Codice.

La registrazione dell’operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l’operatore economico prende visione della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”, approvate con provvedimento del Responsabile della CUC n. 1 del 08.07.2018.

L’operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, può richiedere assistenza attraverso il relativo modulo web denominato “Help desk operatore economico” o inviando una mail all’indirizzo posta@cucmagnagrecia.it.

Ai fini della presentazione dell’offerta telematica, l’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella “Guida per la registrazione degli operatori economici al Portale”, individua la presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta” nell’Area personale e, in caso di necessità, comunica con la stazione appaltante esclusivamente tramite Portale.

Nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, relativa alla presente gara, l’operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione” inserisce il testo, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione che viene presa in carico dalla stazione appaltante. Il buon esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite mail.

In caso di malfunzionamento e/o mancato funzionamento del Portale, da intendersi esclusivamente quale impossibilità di collegamento al sito internet www.cucmagnagrecia.it, l’operatore economico può scrivere all’indirizzo di posta elettronica posta@cucmagnagrecia.it.

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente la stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale (se prevista).

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la stazione appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale di Appalto;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - domanda di partecipazione e connessa dichiarazione integrativa al DGUE;
 - attestato di bollo;
 - DGUE;
 - Dichiarazione di altri soggetti;

5. Elenco personale;

6. Schema di contratto;

7. Patto d'Integrità;

8. Sono altresì richiamate le disposizioni del vigente Regolamento dell'asilo nido comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 30.07.2016, che verrà pubblicato insieme alla documentazione di gara.

La documentazione di gara è resa disponibile sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del Codice, al permalink <https://www.cucmagnagrecia.it/NG00099>.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del D.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Registrazione al Sistema AVCPASS e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici. PASSOE.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale – soggettivo, economico – finanziario e tecnico – professionale (fatto salvo quanto previsto in dettaglio ai punti 7 e 8) sarà acquisita, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice e della Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC, attraverso il sistema AVCPASS, utilizzando la banca dati istituita presso l'ANAC.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura debbono obbligatoriamente registrarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute.

A tal fine il concorrente dovrà inviare, unitamente alla documentazione di cui al punto tramite il Sistema, attraverso l'apposita sezione "eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", il documento che attesta che la Ditta partecipante può essere verificata tramite AVCPASS (PASSOE).

Nel caso di operatori economici interessati a partecipare ma non registrati in AVCPASS entro il termine di scadenza per la presentazione della documentazione di gara, la stazione appaltante li inviterà a provvedere in un termine congruo rispetto all'avvio dell'attività di verifica. Scaduto detto termine infruttuosamente il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

L'operatore economico può richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana ed attraverso il Portale telematico.

Potranno essere formulati fino a sette giorni prima della scadenza di ricezione delle offerte e le risposte ai quesiti presentate in tempo utile, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla gara di appalto, saranno comunicate fino a 6 giorni prima della scadenza e rese disponibili sulla piattaforma.

La richiesta di chiarimenti dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto ecc..), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante dell'impresa che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione.

Nella sezione chiarimenti saranno pubblicate (in forma anonima) sia le domande di chiarimento pervenute che le risposte fornite dalla stazione appaltante.

N. B.: E' necessario che il concorrente verifichi la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata che ha registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata.

L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate dalla stazione appaltante, tramite l'invio di PEC di sistema. Le stesse saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, durante le operazioni di registrazione del profilo e abilitazione alla gara, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche, il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e le ammissioni all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico –finanziari e tecnico-professionali, sono pubblicati nei termini di cui all'art.76,comma 2-bis, del Codice sul profilo del committente, raggiungibile all'indirizzo <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00099>.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LINUS" – ANNI EDUCATIVI 2022/2023-2027/2028

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, il seguente numero identificativo: **C.I.G. 9399139EDC**.

E' designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il geom. Nicola Trupo-Responsabile dei Servizi Biblioteca, Asilo Nido, ecc. del Comune di Policoro.

La presente procedura è regolata dal bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Regolamento Asilo Nido comunale "Linus", i quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3ter (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) del predetto decreto. Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

3.2 LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto presso la struttura di proprietà comunale sita in Policoro (MT) alla via C. Colombo n. 4.

3.3 CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale.

3.4 DIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in lotti, né funzionali né prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulterebbe economicamente conveniente e gestibile con la funzionalità richiesta dal servizio complessivo. Non è consentito di presentare offerta per parte del servizio in affidamento; pertanto, l'offerta dovrà essere unitaria per l'intero servizio.

3.5 QUANTITATIVO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara è pari a € 742,19, oltre IVA se dovuta, equivalente al costo mensile per ogni bambino frequentante a tempo pieno (45 ore settimanali).

L'importo stimato dell'appalto ha un valore presunto massimo di € 1.425.000,00, oltre IVA di legge se dovuta, comprensivo dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato, calcolato sulla base del costo orario del personale, sono ricompresi nell'importo complessivo stimato dell'appalto, pari a € 1.425.000,00.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 6 anni, coincidenti con 6 anni educativi (2022-2023/2023-2024/2024-2025/2025-2026/2026-2027/2027-2028), per un totale di 10 (dieci) mesi all'anno, con decorrenza dalla stipula del contratto ovvero, in caso d'urgenza, dal verbale di consegna del servizio in pendenza della stipula del contratto.

Il contratto potrà essere rinnovato se e in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.

5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità delle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Il prezzo di aggiudicazione del servizio resterà fisso ed invariabile per la durata di dodici mesi dall'inizio del contratto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Regolamento dell'Asilo nido comunale.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, è riservata alle imprese che hanno presentato la domanda di concordato di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del citato R.D. 16 marzo 1942, n. 267, facendo presente che fino al deposito del relativo decreto di ammissione, previsto dall'art. 163 del suddetto R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tali imprese potranno concorrere solo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

L'operatore economico che partecipa in R.T.I. / Consorzio ordinario dovrà indicare la parte di servizio (specifica prestazione) che eseguirà (da dichiarare nel Documento di partecipazione).

Ai fini dei controlli fiscali di cui al DM n. 40 del 18 gennaio 2008 l'atto di raggruppamento dovrà contenere le quote economiche di partecipazione delle singole imprese, espresse in percentuale dell'importo complessivo presunto del servizio.

Si precisa che i pagamenti saranno effettuati in ogni caso alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice così come modificato dalla legge 55/2019, si precisa che all'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si applica l'art. 186-bis del regio decreto n. 267/1942. Per la partecipazione a codesta procedura di affidamento, tra il momento del deposito della domanda suddetta ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto n. 267/1942, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di essere nelle condizioni di partecipazione previste dal Bando di gara e segnatamente di possedere:

- non sussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (da dichiarare nel DGUE parte III) e della causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. lgs. 165/2001 (da dichiarare nel DGUE parte III – Lettera D – punto 7);

- dichiarazione di ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, qualora vi sia soggetto. Per l'impresa straniera analogia documentazione prevista (da dichiarare nel DGUE – parte III – Lettera D – punto 4.);
- dichiarazione di non cointeressi o compartecipazione con altre Società che partecipano alla presente procedura aperta (art.2359 c.c.) (da dichiarare nel DGUE – parte III – Lettera C);
- dichiarazione che l'impresa non è stata destinataria di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs.231/01 impeditive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione (da dichiarare nel DGUE parte III – Lettera D – Punto I);
- dichiarazione che il concorrente ha piena conoscenza di tutte le clausole contenute in tutti i documenti di gara e che ne accetta le condizioni ivi previste (da dichiarare nella domanda di partecipazione);
- dichiarazione che il concorrente nel formulare l'offerta ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono influire sulla elaborazione e sulla determinazione della stessa e che ritiene la propria offerta del tutto remunerativa (da dichiarare nella domanda di partecipazione);
- dichiarazione che il concorrente tiene conto, nella determinazione dell'offerta, degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio e di quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori (da dichiarare nella domanda di partecipazione);
- dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo sui locali adibiti ad Asilo Nido siti in via Colombo n. 4 in Policoro e, pertanto, di aver tenuto conto, nella determinazione dell'offerta, anche dello stato dei locali medesimi (da dichiarare nella domanda di partecipazione); allega attestazione di avvenuto sopralluogo (cfr. succ. p. 14 e 17.6).

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (**gravi illeciti professionali**) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n. 6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.lgs. 231/2001*).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine **gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE**, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- a verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 comma 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza di cui all'art. 45 del Codice, per la voce: "Servizi educativi prima infanzia" o comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell'appalto (da dichiarare nel DGUE Parte IV - lettera A - punto 1).

b) Nel caso di società cooperative o di consorzi, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. con indicazione degli estremi della registrazione.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016:

a. Aver conseguito un **fatturato** minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili 2019-2020-2021, pari ad almeno € 1.425.000,00, IVA esclusa, di cui almeno € 250.000,00 per servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto gestiti in proprio o affidati in appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati.

Il settore di attività è SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Tale requisito è richiesto tenuto conto della particolare delicatezza dell'incarico che richiede garanzie della professionalità e della solidità economica dell'organizzazione ai fini della partecipazione. Per settori di attività oggetto dell'appalto si intendono quelli riferiti alla gestione di nidi d'infanzia, di servizi socio-educativi all'infanzia e di promozione della famiglia.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali, bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- altri documenti economici o fiscali eventualmente in possesso dell'operatore economico;
- se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016:

- a. Esecuzione**, nell'ultimo triennio educativo (2018/2019-2019/2020-2020/2021), di almeno n. 3 (tre) servizi di gestione asili nido d'infanzia (0-3 anni) in proprio o affidati in appalto o in concessione regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici o privati, di cui uno almeno pari a € 250.000,00.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante attestati in originale o in copia conforme rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da copia di fatture relative all'esecuzione.

In alternativa è possibile produrre le informazioni di cui ai due precedenti punti mediante presentazione di una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) o equivalente, attestante i servizi analoghi, effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione dei rispettivi importi, oggetto, date e destinatari, pubblici o privati.

In alternativa, nel caso di assenza degli organi preposti al controllo contabile di cui sopra, mediante un elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati a firma del legale rappresentante.

- b. Possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati:**

- ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale;
- UNI 11034:2003 "Servizi all'Infanzia".

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

9.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara (servizi educativi di assistenza a minori e/o adulti disabili), di cui al precedente **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- **ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- **ciascuna** delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla **rete medesima** nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al precedente **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto da **ogni** società cooperativa facente parte del soggetto associato.
- Il requisito del **fatturato** specifico minimo annuo di cui al **punto 9.2 lett. a)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, ma in misura maggioritaria dalla mandataria.
- Il requisito dell'esecuzione negli ultimi 3 anni di **servizi analoghi** di cui al **punto 9.3 lett. a)** deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del RTI, mentre il relativo livello minimo richiesto (di un servizio almeno pari a € 250.000,00) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
- Il requisito del possesso di **valutazione di conformità** di cui al **punto 9.3 lett. b)** deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del RTI; per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, i requisiti devono essere riferiti al consorzio.

9.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** di cui al **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio in oggetto.

Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice del servizio in oggetto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati.

I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui

all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti nonché un elenco delle risorse umane e materiali messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e, pertanto, sarà causa di immediata esclusione dalla gara.

11. SUBAPPALTO E CESSIONE

Considerata la tipologia del servizio che ha per oggetto l'educazione, l'intrattenimento e la cura dei piccoli utenti, al fine di garantire la continuità didattica per l'intero triennio, nel rispetto del superiore interesse del minore, il subappalto è **vietato**.

È fatto divieto assoluto di cessione, anche parziale, del contratto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 28.500,00, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale BCC Banca di Credito Cooperativo (Coord. IBAN – IT74V0846980400000000201877);

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19/01/2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copie scansionate dei suddetti documenti cartacei, corredate da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta **con firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione **dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.**

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o Consorzio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo **copie scansionate dei certificati posseduti, corredate da dichiarazioni di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" ed inserire la ricevuta nella cartella relativa alla documentazione amministrativa.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, l'operatore economico deve iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi", collegarsi quindi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente **codice CIG: 9399139EDC** che identifica la presente procedura alla quale intende partecipare.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta **potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui locali adibiti ad Asilo Nido siti in via C. Colombo n. 4 in Policoro è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Le **richieste di sopralluogo** potranno essere inoltrate trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: n.trupo@policoro.basilicata.it e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 25.11.2022** (non saranno prese in considerazione richieste di sopralluogo oltre il predetto termine).

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Alla predetta richiesta seguirà comunicazione di conferma da parte della Stazione Appaltante, con l'indicazione del giorno e dell'ora di effettuazione del sopralluogo.

Si consentirà la ricognizione di tutti i locali e delle aree esterne dell'asilo nido, garantendo nel contempo la regolare effettuazione delle attività didattiche in corso. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sig. Nicola Trupo rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che il concorrente dovrà presentare in sede di offerta con le modalità di cui successivo para. 17.6.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i

diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica di e-Procurement raggiungibile all'indirizzo internet www.cucmagnagrecia.it.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della suddetta piattaforma.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Il plico telematico dovrà contenere al suo interno tre buste digitali/telematiche:

BUSTA "A" – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA "B" – "OFFERTA TECNICA";

BUSTA "C" – "OFFERTA ECONOMICA".

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta, previo annullamento della precedente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere prodotti in formato PDF e sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale valida**.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Qualora siano stati prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore** generale o speciale, l'operatore economico dovrà allegare **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A – “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di **confermare la validità dell’offerta** sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara **anche in presenza di una sola offerta valida**, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, nonché quelle espressamente indicate fra i motivi di esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un **congruo termine - non superiore a dieci giorni**- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero qualora le dichiarazioni o i documenti pervenuti risultino incompleti o indefiniti, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "**busta telematica A – documentazione amministrativa**" contiene la domanda di partecipazione, in bollo, e le dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 1), il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione da inserire nella "**busta telematica – documentazione amministrativa**" è elencata nei successivi punti da 17.1 a 17.12.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, – comprensiva delle dichiarazioni integrative al DGUE - è redatta utilizzando l'**Allegato 1** alla documentazione di gara, completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

L'imposta di bollo può essere assolta mediante apposizione del contrassegno telematico di euro 16,00 con annullo sul modello per l'attestazione del pagamento **Allegato 2** alla documentazione di gara.

N.B.: La carenza del bollo comporterà la trasmissione del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell'imposta di bollo.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

La domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni, le attestazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica siano sottoscritte, sempre digitalmente, da un **procuratore (generale o speciale)**, il concorrente allega sulla piattaforma anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Il concorrente allega copia del documento d'identità del sottoscrittore.

17.2 DICHIARAZIONE

La dichiarazione per i soggetti terzi, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dal legale rappresentante per quanto di sua competenza oppure nel caso in cui non renda la dichiarazione per conto terzi, la stessa deve essere resa da ogni soggetto singolarmente nell'**Allegato 3**.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

17.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. (**Allegato 4**).

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016, viene adottato il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) e l'allegato "istruzione per la compilazione".

Il DGUE è una dichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file DGUE editabile ad esso allegato, Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di

gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).

Con il DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non trasmette tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari.

17.4 GARANZIA PROVVISORIA per l'importo di € 28.500,00, pari al 2% dell'importo complessivo stimato del servizio di € 1.425.000,00, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare in caso di:

- costituzione della cauzione → la relativa ricevuta (di avvenuto deposito o versamento) o l'assegno circolare. Inoltre, si precisa che la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un soggetto titolato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016) qualora il concorrente risultasse affidatario;
- costituzione della fideiussione → il contratto fideiussorio od assicurativo, con le seguenti caratteristiche:

-nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ancora da costituire, deve essere unica, intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

--deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

-deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 D.lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. Si ricorda che, ai sensi della Determina 11.09.2007 n. 7 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i partecipanti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, la garanzia a corredo dell'offerta e la cauzione definitiva sono ridotte del 50%. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nell'istanza di partecipazione il possesso di tale requisito e presentare la relativa certificazione, in copia conforme. Per beneficiare di tale riduzione in caso di:

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, è necessario che tutti gli operatori economici (facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio) siano in possesso della certificazione di qualità. Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso, il raggruppamento temporaneo o consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia;
- consorzio stabile, è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia dimostrata da almeno una delle consorziate.

17.5 Copia scansionata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo dall'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

17.6 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.

17.7 (nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, già costituiti): **copia conforme del MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza**, conferito alla capogruppo-mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo e statuto in copia conforme del consorzio o del GEIE.

17.8 (eventuale qualora l'istanza, le offerte ed ogni altra documentazione non fossero firmate dal legale rappresentante del concorrente) **PROCURA**, in originale o copia autenticata, o altro documento da cui desumere i poteri attribuiti.

17.9 RICEVUTA attestante il pagamento della contribuzione di € 140,00 dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura, con le modalità indicate nella Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022.

17.10 PATTO DI INTEGRITÀ.

17.11 (in caso di AVVALIMENTO) La documentazione prevista dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

17.12 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà caricare negli appositi campi presenti in piattaforma, **a pena di esclusione**, il **Progetto Educativo Organizzativo e Gestionale**, redatto in lingua italiana, firmato digitalmente come segue:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia resa e sottoscritta digitalmente da un **procuratore** generale o speciale, Il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

L'offerta tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, il Progetto Educativo Organizzativo e Gestionale offerto, attenendosi alle prescrizioni previste dal Capitolato, sviluppando le modalità organizzative che si reputano più adeguate a fornire un servizio dal punto qualitativo e/o quantitativo più efficace e/o efficiente, oltre le miglurie.

Il **Progetto** deve essere redatto rispettando il seguente **STANDARD FORMALE** previsto al fine di uniformare graficamente gli elaborati oggetto di valutazione:

- in forma chiara e sintetica, secondo gli obiettivi e i contenuti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e suddiviso in paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione di cui al successivo punto 18.1;
- in massimo di 10 (dieci) facciate numerate, formato A4, dimensione carattere 12 – tipo di carattere Times New Roman, margini dx e sx ed interlinea cm. 1,5, oltre a massimo 5 (cinque) pagine per allegati e indice;
- eventuali curricula dei componenti del personale impiegato non verranno considerate nel computo delle pagine;
- essere unico, a prescindere dalla formazione giuridica del concorrente e, in caso di R.T.I., presentato dalla capogruppo.

Qualora l'offerta tecnica non risulti sufficientemente chiara il punteggio assegnato ai relativi parametri tecnici sarà pari a 0 (zero).

Quanto ivi contenuto e previsto costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per l'impresa proponente.

A pena di esclusione dalla gara:

- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice;
- tutti gli elaborati che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere predisposti in modo tale da non esplicitare il valore economico delle soluzioni previste.

A pena di esclusione dalla gara:

- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice;
- tutti gli elaborati che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere predisposti in modo tale da non esplicitare il valore economico delle soluzioni previste.

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell'offerta tecnica, articolata in un elaborato progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto di gara.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere dettagliata, specifica oltretutto priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.

Se del caso, l'offerente potrà produrre eventuale dichiarazione espressa in relazione alle parti dell'offerta tecnica che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza del Comune.

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorti dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

18.1 VALUTAZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI

La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 70 punti) verrà eseguita ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara, tramite i criteri di seguito riportati:

<i>Categorie di valutazione</i>	<i>Specifiche caratteristiche del progetto offerto</i>	<i>Punteggio massimo attribuibile</i>	
<i>Adeguatezza e congruenza del progetto educativo e organizzativo</i>	PROGETTO EDUCATIVO <ul style="list-style-type: none">- Concretezza, specificità e chiarezza nella stesura del progetto educativo- struttura organizzativa e operativa- coinvolgimento delle famiglie degli utenti	25	52

	GESTIONE DEL PERSONALE <ul style="list-style-type: none"> - proposte di formazione, supporto al personale - monte ore per coordinamento pedagogico - sostituzioni di personale - flessibilità operativa 	15	
	INTEGRAZIONI ORGANIZZATIVE <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione degli angoli e degli spazi interni e materiali didattici - promozione di iniziative relative all'area infanzia. 	12	
Rating di legalità	Possesso del rating di legalità da comprovare mediante autodichiarazione (punti 1 per ogni stelletta)	3	3
Esperienza	Esperienza dell'impresa nella gestione di asilo nido, micronidi, sezioni primavera, in regime di appalto da Enti pubblici (0,5 punti per ogni anno educativo espletato, al netto del periodo necessario per la partecipazione alla presente gara) <i>(Riportare con precisione Ente committente, tipo di servizio svolto, data di inizio e fine dello stesso)</i>	10	10
Altre esperienze	Altre esperienze e attività educative per la prima infanzia svolte nell'ultimo quinquennio presso o in collaborazione con Amministrazioni pubbliche, oltre a quella oggetto della gara (punti 1 per ogni esperienza/attività)	5	5
Totale punteggio valutazione qualità progettuale			70

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice, per l'offerta tecnica, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42 punti**.

Il concorrente che dovesse conseguire un punteggio inferiore alla già menzionata soglia non potrà proseguire nella procedura di gara; pertanto, non si procederà all'apertura della sua offerta economica.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione valuterà il progetto tecnico, per quanto riguarda le voci relative all' "Adeguatezza e congruenza del progetto educativo e organizzativo" di cui al precedente punto 18.1, attribuendo i coefficienti di qualità sotto elencati, variabili tra zero e uno, a ciascun criterio o sub-criterio:

Valutazione	Coefficiente di qualità	
Ottimo	1	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti.
Buono	0,75	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti.
Sufficiente	0,50	Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato, ma quantitativamente poco consistenti.
Scarso	0,25	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente poco consistenti.
Non valutabile	0	Non valutabile.

La media dei coefficienti assegnati dai Commissari, moltiplicati per i punteggi massimi a disposizione per ciascuna voce, con l'aggiunta del punteggio quantitativo relativo alle voci "Rating di legalità", "Esperienza" e "Altre esperienze" di cui al precedente punto 18.1, daranno dei risultati la cui somma determinerà il punteggio dell'offerta tecnica in esame.

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale.

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:

- utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridotto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- **caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.**

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C"- Offerta Economica deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente, **pena l'esclusione**:

- a) offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma telematica, firmata digitalmente, recante:
 - a.1) l'indicazione del **ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base d'asta, pari a € 742,19**, oltre IVA se dovuta, equivalente al costo mensile per ogni bambino frequentante a tempo pieno. La percentuale di ribasso dovrà essere espressa in cifre ed in lettere fino ad un massimo di due cifre

decimali. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Le offerte condizionate, prive dell'indicazione dell'oggetto di gara ed espresse in modo impreciso ovvero in tutto o in parte incomprensibili saranno escluse dalla gara. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;

a.2) la stima dei **costi della sicurezza** di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016;

a.3) i **costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016.

Punti assegnabili max 30

Criteri di assegnazione:

Il punteggio massimo (**Pmax**) di 30 verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il massimo ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta; le altre offerte riceveranno un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la seguente formula:

$$P = \frac{O_e * P_{max}}{O_m}$$

Dove:

Pmax = punteggio massimo (30 punti)

Om = offerta migliore (massimo ribasso)

Oe = offerta in esame

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo a base d'asta, condizionate e per persona da nominarsi.

Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo base di appalto saranno considerate offerte non valide. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

L'offerta vincola il suo proponente per termine di centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

20.1 SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Stazione appaltante nominerà, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa; il seggio potrà essere costituito anche dal solo RUP.

Per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sarà istituita una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice e della deliberazione di G.C. n. 110 del 18.08.2020,

esecutiva a termini di legge,, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice potrà anche fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul sito web del Comune di Policoro, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Piattaforma telematica la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20.2 APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA

La prima seduta per l'apertura dei plichi è fissata per il **giorno 1° dicembre 2022 alle ore 10:00** presso la sede della stazione appaltante tramite la *Piattaforma e-procurement "cucmagnagrecia"*.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti tramite la piattaforma di e-procurement.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione, in seduta pubblica che sarà previamente comunicata, mediante pubblicazione di avviso sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica al link <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00099>, ai concorrenti partecipanti alla gara, almeno 24 ore prima, accederà al Portale telematico per la gestione della gara e procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara e relativi all'Offerta Tecnica.

In una o più **sedute riservate**, la Commissione procederà:

- alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno di ciascuna "busta telematica – Offerta tecnica" rispetto a quanto prescritto dal presente disciplinare, ai fini dell'ammissione delle singole Offerte tecniche al prosieguo della procedura;
- all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti punti 18.1 e 18.2 del presente disciplinare;
- ad individuare gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente punto 18.1 e a comunicare tali soggetti al Responsabile del Procedimento, il quale procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Per gli operatori esclusi la Commissione non procederà all'apertura della relativa offerta economica.

Successivamente, in una o più **sedute pubbliche**, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti, almeno 24 ore prima, mediante avviso sulla piattaforma telematica al link <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00099> e sul sito del Comune di Policoro, la Commissione procederà:

- a) all'apertura della busta telematica "OFFERTA ECONOMICA" inserita nell'apposito campo della piattaforma;

b) a verificare la corretta presentazione dell'offerta economica e ad attribuire il relativo punteggio, secondo la formula prevista al precedente punto 19 del disciplinare;

c) all'individuazione dell'unico punteggio numerico finale, ottenuto sommando i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica relativi a ciascun concorrente, per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

d) a redigere, quindi, la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti e ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) a verificare se tale offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. A tal fine si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito e **tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

Resta fermo che la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

f) qualora l'offerta non superi la soglia di anomalia e non si presenti alcun caso in cui, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di cui al successivo punto 24, **ovvero** qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP (il quale procederà come previsto all'art. 76, comma 5, lett. b del Codice) i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla "documentazione amministrativa" e alla "offerta tecnica";

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di uno/più concorrenti, non si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche che, unitamente alla busta telematica contenente la documentazione amministrativa, verranno conservate, nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione, dalla piattaforma telematica.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

La Commissione redigerà uno o più verbali delle operazioni svolte.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, quando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma di punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei suddetti presupposti, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto, tramite la piattaforma telematica, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna **un termine non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta stessa.

Le giustificazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, le giustificazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminerà in **seduta riservata** le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà quindi ai sensi del seguente punto 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la *proposta di aggiudicazione* in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il presente appalto verrà aggiudicato anche qualora pervenga una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora al momento della stessa, i documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente non presentassero adeguata disponibilità.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante aggiudicatrice procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della data concordata per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché le polizze assicurative previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio dalla data di decorrenza indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, anche nelle more della verifica dei requisiti, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione.

L'esecuzione d'urgenza del servizio, in ragione della sua peculiarità, è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà ad esecuzione d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti, del decorso dello "stand still", e della stipulazione del contratto, se tali procedimenti non saranno conclusi alla data di decorrenza del servizio, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto sentirsi senz'altro obbligato a dare esecuzione al servizio, con decorrenza dalla data di decorrenza indicata nel capitolato speciale d'appalto, nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, e del d.m. 20/2017, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente (Allegato5 al presente disciplinare), come previsto dall'articolo 50 del Codice, e ai sensi della linea guida ANAC n.13/2019 garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso il Comune, pur rimanendo estraneo ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle normative contrattuali sopra citate.

L'affidatario del servizio è tenuto ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria.

Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali, assicurativi e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'appaltatore dovrà provvedere comunque alla verifica della formazione del personale suddetto e dovrà farsi carico di tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, amministrazione e formazione del personale necessario al servizio.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie eventuali che dovessero insorgere fra il Comune di Policoro e l'appaltatore è competente il Foro di Matera.

È esclusa la clausola compromissoria e l'arbitrato.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal regolamento Ue n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal d.Lgs.205/2018, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o provati unicamente in forza di una disposizione di legge, regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal garante Privacy.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al già menzionato trattamento

26. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente disciplinare, la concessione ed il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di abolizione delle entrate locali oggetto del disciplinare, le parti potranno addivenire ad una rimodulazione convenzionale del contratto.



Il Dirigente del I Settore
dott. Gaetano Rinaldi